

Codice A17000

D.D. 9 febbraio 2016, n. 66

Periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 del Programma di Sviluppo Rurale - gestione delle attività inerenti la funzione di autorizzazione concernente contributi e premi - approvazione schema di convenzione e disposizioni per la sottoscrizione.

L'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita ai sensi della legge regionale n. 16/2002 e successive modificazioni, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008 è stata riconosciuta come organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR.

Il Regolamento n. 1306/2013, nel prevedere all'art.7 che "gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5", precisa altresì che "fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata."

Il Regolamento UE n. 907/2014 dispone che in caso di delega da parte dell'Organismo pagatore ad un altro organismo dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013 devono essere soddisfatte in particolare le seguenti condizioni:

- la presenza di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e l'organismo delegato che specifichi, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentarsi all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
- la definizione delle responsabilità e degli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria;
- la conferma esplicita all'organismo pagatore che l'organismo delegato è in grado di espletare i compiti e a tal fine descrive i mezzi utilizzati;
- l'organismo pagatore sottoponga a periodica verifica le funzioni delegate per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria.

Già il precedente Regolamento (UE) n. 1290/2005, poi sostituito dal Reg.1306/2013 succitato, prevedeva la possibilità che, ad eccezione del pagamento dell'aiuto, l'esecuzione degli altri compiti dell'organismo pagatore, potesse essere delegato ad altri organismi purché questi soddisfacessero condizioni determinate.

L'art. 6 comma 1 dello Statuto dell'ARPEA prevede che l'Agenzia per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti deleghi, di norma, la Regione e gli Enti locali, secondo le competenze individuate con la L.R. n. 17/1999, mediante stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

Sulla base di tale previsione sono state stipulate apposite convenzioni da ARPEA con le Province e con le Comunità montane, nell'ambito delle attività previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, finalizzate alla delega di funzioni da parte dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA). Tali convenzioni risultano peraltro scadute il 31 dicembre 2015.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 23/2015 che prevede ai commi 1 e 2 dell'art.8 che siano riallocate in capo alla Regione le funzioni in materia di agricoltura (compreso

quindi le funzioni di cui agli artt.2 e 3 della l.r.17/1999) già esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Comunità montane, si tratta di provvedere ad una revisione di tali rapporti contrattuali, anche ai fini di garantire continuità all'azione amministrativa nella fase di chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 e permettere, senza soluzioni di continuità, un pronto avvio del periodo di programmazione 2014-2020.

Con DGR n. 14-2887 del 8 febbraio 2016 la Giunta regionale ha individuato la direzione Agricoltura quale struttura competente a valutare, con riferimento ai rapporti contrattuali in precedenza stipulati con le Province, Città metropolitana di Torino e Comunità Montane, le modalità per la stipula di una convenzione tra l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e la Regione Piemonte per la gestione delle attività inerenti la funzione di autorizzazione concernente contributi e premi per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 relativamente al Programma di Sviluppo Rurale;

Ritenuto opportuno definire uno schema tipo di convenzione, che in allegato fa parte integrante della presente determinazione e demandare alla sottoscrizione di tale atto i dirigenti responsabili delle strutture organizzative competenti per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, a seguito di quanto previsto dall'art.8, commi 1 e 2 della l.r.23/2015, così come individuati con determinazione di questa Direzione n. 905 del 29 dicembre 2015.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 5.7.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22.4.2014 "D.lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione".

Ritenuto che la presente determinazione dirigenziale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.23, comma 1, lett.d) del D. lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso;

La Giunta regionale, con voti unanimi

d e l i b e r a

con riferimento a quanto precisato in premessa, di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e la Regione Piemonte per la gestione delle attività inerenti la funzione di autorizzazione concernente contributi e premi per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 relativamente al Programma di Sviluppo Rurale, che in allegato fa parte integrante del presente provvedimento;

di demandare alla sottoscrizione di tale atto i dirigenti responsabili delle strutture organizzative competenti per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, a seguito di quanto previsto dall'art.8, commi 1 e 2 della l.r.23/2015, così come individuati con determinazione di questa Direzione n. 905 del 29 dicembre 2015.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010 ed ai sensi dell'art.23, comma 1, lett.d) del D. lgs. 33/2013. nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – ARPEA E LA REGIONE PIEMONTE –
SETTORE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'
INERENTI LA FUNZIONE DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTE
CONTRIBUTI E PREMI COMUNITARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 E DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014 – 2020 DELLA REGIONE PIEMONTE A SEGUITO DELLA
LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2015 N.23.**

PREMESSO CHE:

- a) l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, quale organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;
- b) il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) detta le norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, a cui la Regione Piemonte dà attuazione con il proprio Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013;
- c) il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) detta i principi e le norme generali sul sostegno allo sviluppo rurale, le disposizioni specifiche e comuni sulle misure di sviluppo rurale, le disposizioni in materia di ammissibilità e le disposizioni amministrative, eccetto quelle concernenti i controlli;

d) il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per il cofinanziamento delle misure di sostegno per lo sviluppo rurale adottate;

e) il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

f) il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga alcuni regolamenti del Consiglio in particolare il Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio;

g) il Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e agli organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

h) il Regolamento UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014

recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la

liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la

trasparenza;

i) il Regolamento UE n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di

applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di

gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

j) il Regolamento UE n. 640/2014 del 11 marzo 2014 che integra il

regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché

le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno

allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

k) la Linea direttrice n. 1 – *Linea direttrice per la verifica di certificazione*

dei conti del FEAGA-FEASR - Linea direttrice per il riconoscimento

della Commissione europea – Direzione Generale per l'Agricoltura e

lo Sviluppo Rurale, fornisce orientamenti riguardo ai criteri per il

riconoscimento degli organismi pagatori;

l) l'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013 prevede che l'esecuzione

dei compiti di gestione delle spese dei fondi FEAGA e FEASR di cui

sono titolari gli Organismi pagatori riconosciuti negli Stati membri

possano essere delegati ad altri organismi ad eccezione del

pagamento degli aiuti/contributi.

m) Il Regolamento UE n. 907/2014 Allegato I – Criteri per il

riconoscimento 1. Ambiente interno C) Delega, dispone che in caso

di delega da parte dell'Organismo pagatore ad un altro organismo

dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 7 del Regolamento UE n.

1306/2013 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- la presenza di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e

l'organismo delegato che specifichi, oltre ai compiti delegati, la

natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da

presentarsi all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali

devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo

pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

- la definizione delle responsabilità e degli obblighi dell'altro

organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto

della normativa comunitaria;

- la conferma esplicita all'organismo pagatore che l'organismo

delegato è in grado di espletare i compiti e a tal fine descrive i

mezzi utilizzati;

- l'organismo pagatore sottoponga a periodica verifica le funzioni

delegate per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello

soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria;

n) la stipula di una convenzione, costituisce presupposto fondamentale

per lo svolgimento delle attività delegate ai sensi delle disposizioni

comunitarie richiamate;

o) l'organismo delegato, a cui sono affidate le fasi procedurali

relative all'autorizzazione dei pagamenti, deve fornire espressa assicurazione di essere in grado di svolgere le predette attività, indicando i mezzi a tal fine impiegati, nonché garantire all'ARPEA la possibilità di verificare la corretta applicazione delle procedure adottate;

p) l'organismo delegato ha l'obbligo di registrare gli esiti delle attività svolte, così come previsto dalle procedure impartite in forma scritta dall'ARPEA;

q) le procedure adottate devono essere periodicamente riesaminate, da parte dell'ARPEA anche sotto il profilo dell'adeguatezza al quadro normativo;

r) l'ARPEA, per lo svolgimento delle attività, si avvale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ;

s) l'ARPEA sulla base di apposita convenzione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si potrà avvalere altresì del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

t) la delega dell'esercizio delle funzioni di autorizzazione all'O.D. rappresenta lo strumento necessario per garantire la sussidiarietà nel rapporto diretto tra l'amministrazione pubblica e i beneficiari degli aiuti a carico del FEASR;

u) l'art. 6 comma 1 dello Statuto dell'ARPEA prevede che l'Agenzia per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti deleghi, di norma, la Regione e gli Enti locali, secondo le competenze individuate con la L.R. n. 17/1999, mediante stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa comunitaria;

v) La legge regionale 23 del 29 ottobre 2015, in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56, all'art. 8 comma 1 prevede la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già esercitate dalle province e dalle Città metropolitane, tra le quali rientrano le funzioni di cui all'art.2 della l.r.17/1999; inoltre all'art. 8 comma 2 la stessa legge prevede altresì la riallocazione alla Regione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura già esercitate dalle comunità montane ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999 n. 17 in virtù della specificità territoriale;

w) La DGR 23 dicembre 2015 n. 1-2692, in attuazione della legge regionale 23/2015, ha individuato l'elenco del personale delle Province e della Città metropolitana e delle Comunità montane da trasferire alla Regione Piemonte;

x) La determinazione del Direttore n. 905 del 29 dicembre 2015 ha individuato l'ambito territoriale per il quale viene delegato al responsabile di settore lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 17 comma 3 della legge regionale 23/2008 per quanto riguarda le funzioni in materia di agricoltura riallocate alla Regione ai sensi dell'All. A della legge 23/2015 e per l'effetto ha individuato il Dr., dirigente del Settore competente per l'ambito territoriale relativo alla provincia di

y) L'individuazione della struttura organizzativa prevista dalla determinazione del Direttore n. 905 del 29 dicembre 2015 è transitoria e limitata al periodo necessario alla definizione di una

nuova configurazione organizzativa a seguito del riordino delle funzioni amministrative riallocate in capo alla Regione, periodo ipotizzabile in quattro mesi a partire dal 1 gennaio 2016.

z) Con determina del Direttore n. del è stato assegnato al Settore il personale proveniente dalla Provincia di e dalle Comunità Montane

aa) Il Direttore della Direzione Agricoltura, con propria determinazione n..... del, ha approvato lo schema della presente convenzione ed ha demandato per la sottoscrizione di tale atto i dirigenti responsabili delle strutture organizzative competenti per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, a seguito di quanto previsto dall'art.8, commi 1 e 2 della l.r.23/2015, così come individuati con determinazione di questa Direzione n. 905 del 29 dicembre 2015.

Tutto ciò premesso, tra:

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito denominata **ARPEA**, nella persona del Direttore Dott. Riccardo Brocardo, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'agenzia stessa

e la Regione Piemonte - Settore nella persona del Dirigentedomiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Settore stesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

2. Con la presente convenzione l'Agenzia Regionale Piemonte per le Erogazioni in Agricoltura delega al Settore, di seguito denominato Organismo Delegato (O.D.), le attività inerenti la funzione di autorizzazione concernente i contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea relativi al FEASR di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, così come determinate dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 e s.m.i, relativamente alle misure già di competenza della Provincia e delle Comunità Montane, elencate nell'allegato A alla presente.

3. La delega riguarderà altresì la funzione di autorizzazione per le misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 7456 del 28 ottobre 2015, attivate ed assegnate di competenza al Settore, nelle more della definizione della nuova configurazione degli uffici della Regione.

4. In particolare per quanto riguarda le funzioni di autorizzazione al pagamento delegate devono intendersi tutte le attività ricomprese dalla ricezione delle domande fino alla formulazione delle proposta di liquidazione e/o eventuale proposta di recupero, ivi compresa l'esecuzione dei controlli materiali, amministrativi e in loco.

5. Ai sensi della regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale vigente, l'O.D. dovrà svolgere l'attività delegata osservando puntualmente

modalità e termini fissati nel “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” e nei singoli Manuali procedurali delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 nonché nei Manuali che verranno emanati per le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ciascuno dei quali contenente la disciplina dettagliata dell’affidamento delle singole fasi di autorizzazione riferite al pagamento di contributi e di premi dei diversi regimi.

6. I manuali di cui al precedente comma, che dovranno essere congruenti con la normativa comunitaria, saranno predisposti in collaborazione con l'O.D. e saranno periodicamente modificabili, anche in relazione alle intervenute variazioni normative o tecnico-organizzative.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. L’attività demandata all’O.D. dovrà essere svolta nel rispetto dei principi sanciti nell’Allegato I del Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione, nelle Linee direttrici della Commissione Europea e secondo i disposti contenuti nel “Manuale delle procedure e dei controlli e delle sanzioni” e nei singoli Manuali procedurali delle misure del Programma di Sviluppo Rurale.

2. L’O.D. assicura di disporre per l’esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente convenzione:

- di risorse umane in numero adeguato al fine di garantire la separazione delle funzioni e in possesso delle competenze necessarie ai differenti livelli delle operazioni;
- di una ripartizione dei compiti tra i soggetti impegnati nelle varie operazioni in modo tale che nessuno svolga i propri compiti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo soggetto;
- della definizione , per iscritto, delle responsabilità dei singoli soggetti;

- di adeguate misure per evitare il rischio di conflitto di interesse.

3. L'O.D. è tenuto alla corretta applicazione delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo ed è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte e dei dati in suo possesso. Riceverà da ARPEA, periodicamente, le istruzioni operative relative alle procedure amministrative, di gestione, di controllo, di sicurezza, di utilizzo dei software e di corretto uso dei dati eventualmente messi a disposizione, cui si impegna ad attenersi.

4. L'O.D. individua formalmente un responsabile per ogni fase procedimentale e si impegna a mantenere i requisiti organizzativi e di funzionamento come definiti nella presente convenzione e a comunicare alla direzione dell'ARPEA ogni eventuale variazione, comprese quelle relative al personale, entro 15 giorni dalla formalizzazione di dette variazioni. L'O.D. ridefinisce la propria struttura operativa al fine di garantire che nessun addetto abbia più incarichi nelle varie fasi del procedimento di autorizzazione e che ogni fase sia controllata da un altro funzionario, attraverso la sottoscrizione di apposite check – list, che verranno fornite da ARPEA in allegato ai singoli manuali di Misura. L'OD garantisce comunque la separazione delle varie funzioni delegate.

5. Allo scopo di permettere all'ARPEA il puntuale e tempestivo svolgimento delle proprie attività, e quindi permettere una appropriata liquidazione, da parte di ARPEA, ai beneficiari dei contributi richiesti, l'O.D. si obbliga a trasmettere, senza ritardo, all'ARPEA, la documentazione relativa alle singole attività di autorizzazione svolte, nonché a fornire la massima collaborazione in esito allo svolgimento dei relativi procedimenti.

6. L'ARPEA si impegna ad effettuare, secondo le modalità previste dalla

normativa comunitaria, i pagamenti relativi agli elenchi di liquidazione ricevuti dagli OD e a rendere disponibili le informazioni relative.

7. L'O.D., ai fini della presente convenzione, per le attività delegate garantisce l'accesso diretto ai documenti alle procedure dell'O.D. stesso e mette a disposizione dell'ARPEA, dei servizi comunitari, del MIPAAF le banche dati, informatizzate e no, contenenti tutte le informazioni relative alle attività oggetto di delega.

8. L'ARPEA, per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e non già supportate dalle funzionalità ricomprese nell'art. 13 del Reg. regionale 18/10/2002 n. 10/R o dal Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), metterà a disposizione dell'O.D. le procedure necessarie alla gestione delle attività di autorizzazione, attraverso la predisposizione di appositi manuali e la fornitura di software dedicati.

9. L'ARPEA provvederà alla consegna della manualistica necessaria all'espletamento delle attività di autorizzazione delegata.

ART. 3 - COMUNICAZIONI DELL'ARPEA- RAPPORTI DELL'O.D. CON GLI UTENTI

1. L'ARPEA renderà disponibili all'O.D., anche mediante la rete telematica, le informazioni relative allo stato delle procedure riguardanti, sia l'integrale pagamento, sia le motivazioni in ordine alla mancata o parziale corresponsione degli aiuti.

2. L'O.D. è tenuto a fornire agli aventi diritto le informazioni richieste.

3. Ai sensi del Capo IV del Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio, l'ARPEA provvederà alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEASR e degli importi percepiti da ogni

beneficiario per tale fondo.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ, AZIONI SOSTITUTIVE, REVOCA E RECESSO

1. Nello svolgimento delle attività convenzionate le parti garantiscono che le attività siano conformi alla pertinente regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale e alle specifiche disposizioni contenute nei manuali procedurali, in modo che siano assicurati gli interessi comunitari.

2. Se a seguito di verifica da parte delle competenti istituzioni comunitarie fossero rilevate irregolarità o frodi dalle quali derivassero, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzioni dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di appuramento o liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, l'ARPEA potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.

3. In caso di errori od omissioni nello svolgimento dell'attività delegata dovuti a dolo o colpa grave da parte dell'incaricato dell'O.D. da cui derivi danno per il produttore richiedente l'ARPEA potrà rivalersi nei confronti dell'O.D.

4. E' fatto obbligo all'O.D. di trasmettere all'ARPEA i dati relativi alle domande di aiuto, con le modalità stabilite e nel rispetto dei termini indicati nella documentazione di cui all'art. 1 comma 4. In ogni caso, il termine ultimo per l'invio degli elenchi di liquidazione, per consentire il pagamento nell'esercizio finanziario di riferimento, è determinato dall'ARPEA. L'ARPEA si impegna a fornire software gestionali dai quali desumere informaticamente i dati richiesti.

5. L'O.D. si impegna a:

- presentare i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti

	dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste	
	dai Servizi della Commissione;	
	- assicurare l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo	
	da garantire l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i	
	documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;	
	6. L'ARPEA può procedere alla revoca della presente convenzione:	
	a) quando venga accertato il venir meno dei requisiti per l'affidamento	
	dell'incarico di cui al Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione e/o	
	di violazioni della presente convenzione;	
	b) in caso di grave malfunzionamento del servizio che rechi pregiudizio agli	
	utenti ed all'ARPEA;	
	c) in caso di grave inadempimento degli obblighi di collaborazione all'attività	
	di vigilanza dell'ARPEA;	
	d) in caso di reiterato mancato rispetto delle tempistiche nel produrre la	
	documentazione richiesta da ARPEA.	
	7. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata	
	formalmente dalla parte che intende recedere con un preavviso di almeno 60	
	giorni. La facoltà di recesso dell'O.D. è, comunque, subordinata alla	
	conclusione della gestione delle pratiche ammesse a finanziamento ed alla	
	messa a disposizione dell'ARPEA di tutta la documentazione acquisita dall'	
	O.D. stesso.	
	ART. 5 - GARANZIE	
	1. L'O.D., con la sottoscrizione della presente convenzione, dà espressa	
	conferma di essere in grado di svolgere i compiti affidati nel rispetto delle	
	modalità stabilite e dei termini fissati e di disporre di strutture idonee a	

garantire il loro svolgimento in maniera soddisfacente.

2. L'O.D. conferma esplicitamente ogni anno all'ARPEA di essere in grado di espletare i compiti delegati e descrive i mezzi utilizzati.

3. L'ARPEA con riferimento alle singole attività oggetto di affidamento effettua puntuali verifiche sul rispetto degli impegni ed adempimenti di cui ai precedenti commi.

ART. 6 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. L'O.D. si impegna ad adottare opportune misure onde evitare il rischio di un conflitto di interessi quando persone che occupano una posizione di responsabilità svolgono funzioni in materia di verifica, e autorizzazione di domande imputate al fondo.

2. L'O.D. provvede a dare tempestiva comunicazione ad ARPEA dei casi di conflitto di interesse e dell'avvenuta risoluzione dello stesso.

3. Nel caso in cui per ragioni di organizzazione l'O.D. si trovasse nell'impossibilità di sostituire un soggetto in posizione di conflitto di interesse, verrà data immediata comunicazione ad ARPEA, che valutato nel concreto il caso, intraprenderà opportune azioni sostitutive e ne darà immediata comunicazione all'O.D.

4. ARPEA si riserva comunque il diritto di procedere alle opportune verifiche.

ART. 7 - SICUREZZA E DISPONIBILITA' DEI DATI

1. L'O.D. e l'ARPEA adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, assicurando anche la riservatezza di quelli di cui avranno la disponibilità.

2. Tali dati potranno essere utilizzati dall'O.D. e saranno resi disponibili all'ARPEA al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A tal

fine l'O.D., ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si impegna a fornire

adeguata informativa ai beneficiari, i cui dati saranno comunicati all'ARPEA.

ART. 8 - CONTROVERSIE

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli impegni di cui alla presente Convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta da tre membri, uno dei quali designato dall'OD, uno designato dall'ARPEA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo.

ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE, VALIDITA'

1. La presente convenzione è valida e vincolante dalla data di sottoscrizione fino alla stipula di un nuovo atto a seguito della definizione della nuova configurazione degli uffici competenti per le funzioni oggetto della presente convenzione e comunque non oltre il 30 aprile 2016. Sono fatte salve ed impregiudicate a tutti gli effetti le attività svolte dall'O.D. nella fase precedente alla data della sottoscrizione della presente.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Torino, li

Regione Piemonte - Settore _____

dr. _____

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

ELENCO DELLE MISURE OGGETTO DI DELEGA

ORGANISMO DELEGATO

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AGRICOLTURA – Settore

MISURE PSR 2007/2013	DENOMINAZIONE MISURA
MISURA 111	Azioni nel campo della formazione professionale
MISURA 112	Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori
MISURA 114	Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura
MISURA 121	Ammodernamento delle aziende agricole
MISURA 132	Partecipazione ai sistemi di qualità alimentare
MISURA 211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane
MISURA 214	Pagamenti agroambientali
MISURA 215	Pagamenti per il benessere animale
MISURA 216	Sostegno agli investimenti non produttivi
MISURA 311	Diversificazione in attività non agricole
MISURE PSR 2000-2006	D (113)
(trascinamenti)	F
	E